

Ape sociale e valorizzazione dei periodi di contribuzione estera

*L' Inps ha pubblicato il **messaggio n. 4170 del 24 ottobre 2017**, con il quale ha fornito le istruzioni in merito al nuovo indirizzo interpretativo del Ministero del Lavoro con il quale si consente il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l'accesso all'Ape sociale anche attraverso la totalizzazione dei periodi di contribuzione estera maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia.*

.....

Con il messaggio in oggetto l'Istituto previdenziale rende noto che anche i lavoratori che hanno versato i contributi all'estero potranno totalizzarli per raggiungere i 30/36 anni chiesti per l'accesso all'APE sociale.

L'Inps, adeguandosi al parere del Ministero del Lavoro dei giorni scorsi in merito agli scarsi numeri di domande accolte nella prima fase di sperimentazione della misura, ha aperto alla valorizzazione della contribuzione estera ai fini di maturare il requisito contributivo chiesto per l'Ape sociale.

Ricordiamo che con la circolare n. 100 del 2017 in materia di valutazione del requisito contributivo minimo per l'accesso all'ape sociale (30 anni, 36 anni nei lavori gravosi) era stato specificato che lo stesso **non poteva essere perfezionato** totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Una limitazione controversa che ha penalizzato soprattutto i lavoratori transfrontalieri.

Rispetto all'esito della prima fase di applicazione dell' Ape sociale, ed in conseguenza al ristretto invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio u.s., è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista. Pertanto, anche in relazione ai fondi stanziati, il Ministero del Lavoro e l'Inps hanno espresso quanto sopra riportato, con riferimento alle domande presentate nella cd. seconda fase di monitoraggio, vale a dire tra il 16 luglio ed il 30 novembre 2017.

Ciò quindi consentirà l'ingresso di potenziali beneficiari che perfezionano il suddetto requisito contributivo minimo (30 o 36 anni) per l'accesso all'Ape sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o

extracomunitari convenzionati con l'Italia e che sono stati inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo.

L'Inps specifica, pertanto, con il messaggio in esame, che vista la limitata quantità di domande di riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'APE sociale, è possibile ammettere al riesame le istanze presentate dai soggetti in possesso di contribuzione estera, alla luce del criterio suesposto.

L'Istituto non specifica se anche le domande presentate entro il 15 luglio e respinte per carenza del requisito saranno o meno riesaminate d'ufficio alla luce del nuovo criterio o, in tal caso, il lavoratore dovrà produrre una nuova istanza di accesso.

Qui di seguito si riporta il messaggio, nella sua interezza.

Valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito contributivo necessario per accedere all'indennità di Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016 per le domande presentate dal 16 luglio al 30 novembre 2017.

Con circolare n. 100 del 2017 in materia di valutazione del requisito contributivo minimo per l'accesso all'ape sociale è stato specificato che "il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia".

Tale orientamento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella prima fase di applicazione della normativa in oggetto, non esclude la possibilità di assumere una posizione più aperta nella fase successiva, in relazione alla platea dei beneficiari e delle risorse finanziarie disponibili.

Al riguardo si fa presente che all'esito della prima fase di applicazione della norma in oggetto, correlata all'invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio u.s., è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista e, conseguentemente, ai fondi stanziati.

L'art. 4, co. 3 del D.P.C.M. n. 88/2017 ha previsto che: "Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio di cui all'art. 11 residueranno le necessarie risorse finanziarie." Al fine di favorire, in questa seconda fase di monitoraggio che terminerà il 30 novembre 2017, l'ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera che sono stati inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo, è possibile su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali espresso con nota del 6.10.2017 prot.n. 6956 consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l'accesso all'Ape sociale totalizzando i

periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell'ape sociale presentate in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite, o se già istruite, riesaminate, alla luce del criterio esposto nel presente messaggio.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini